



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Ricorso per Cassazione per violazione dell'art. 116 c.p.c.: quando è possibile?

*In materia di ricorso per cassazione la violazione dell'art. 116 c.p.c. - norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale - è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.*

### Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 22.09.2020, n. 19798

...omissis...

1. Con ricorso al Giudice di Pace di Montebelluna la "Desso B.V.", società olandese, esprimeva che nell'estate del 2008 aveva provveduto su ordine e per conto della "ddd. alla fornitura e posa in opera di moquette presso gli uffici della "Geox" s.p.a.; che il corrispettivo, pari ad Euro 4.481,84, era rimasto insoluto.

Chiedeva che se ne ingiungesse il pagamento alla "Tieffe" unitamente alle spese di procedura.

2. Con Decreto n. 831 del 2011, l'adito giudice pronunciava il decreto ingiuntivo.

3. Con citazione notificata il 23.11.2011 la "Tieffe" proponeva opposizione.

Deduceva che, a seguito della posa in opera, aveva riscontrato la presenza di vizi e difetti nella trama della moquette, vizi e difetti prontamente denunciati; che, sollecitato invano l'intervento della "Desso B.V.", aveva provveduto a sue spese alla rimozione della moquette ed alla sua sostituzione.

Chiedeva, perciò, pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta, revocarsi l'ingiunzione e condannarsi controparte al risarcimento dei danni sofferti.

4. Resisteva la "ddddd

5. Assunta la prova per testimoni articolata dall'opponente, con sentenza n. 45/2013 il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e confermava il decreto monitorio.

6. Proponeva appello la "d

Resisteva la "d

7. Con sentenza n. 250/2016 il Tribunale di Treviso rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

Esponava - il Tribunale - che effettivamente l'appellante era stata costretta a sostituire una fascia di moquette, siccome affetta da vizi.

Esponava che, tuttavia, l'inadempimento dell'appellata non aveva una gravità tale da giustificare il mancato pagamento del corrispettivo, siccome la maggior parte della moquette oggetto della fornitura era stata utilizzata.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "ddd s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La "Desso ddd ha depositato controricorso; ha chiesto - tra l'altro - dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

9. La ricorrente ha depositato memoria.

10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che il Tribunale non ha tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento dei vizi da parte della "d.v." e dell'offerta ex adverso operata della somma di Euro 5.000,00 a tacitazione di ogni pretesa.

Deduce, comunque, che il Tribunale ha erroneamente valutato il materiale probatorio.

---

Deduce, in particolare, che il Tribunale ha erroneamente vagliato le dichiarazioni rese dal teste escusso - il quale ha riferito che il difetto riguardava propriamente il disegno della moquette - e, specificamente ai fini del risarcimento del danno, la documentazione prodotta, tra cui la mail in data 28.11.2008 a firma del proprio difensore.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1490 e 1494 c.c..

Deduce che l'utilizzo parziale della moquette non fa venir meno il diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo; che del tutto ingiustificata è la mancata condanna di controparte al risarcimento del danno.

Deduce, altresì, che il Tribunale non ha tenuto conto della corrispondenza intercorsa tra le parti e segnatamente della mail datata 26.1.2009, con la quale, a fronte della propria richiesta risarcitoria, la "ddd.V." ebbe ad offrirle la somma di Euro 5.000,00.

12. I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Invero pur con il secondo motivo la ricorrente censura essenzialmente il giudizio "di fatto" operato dal Tribunale di Treviso, giudizio di cui si adduce l'erroneità in dipendenza dell'inesatta ed incompiuta valutazione degli esiti istruttori ("l'argomentazione logico - giuridica seguita dal Giudice si fonda su una ricostruzione dei fatti erronea ed incompleta, che non ha dato adeguato rilievo alle allegazioni documentali dell'attrice opponente e a tutto quanto è emerso in sede dell'istruttoria": così ricorso, pag. 12; "un'attenta valutazione delle prove emerse in corso di causa avrebbe, infatti, indotto il Giudice ad adottare una soluzione difforme": così ricorso, pag. 12; "la resistente, in un primo momento, si è dimostrata disponibile a corrispondere a favore dell'(...) appellante l'importo di Euro 5.000,00, riconoscendo così esplicitamente il proprio torto (...)": così ricorso principale, pag. 13).

Ambedue le censure sono, dunque, sono quasi integralmente, sovrapponibili ed ambedue - pur la seconda, quindi - si qualificano in relazione alla previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In questi termini se ne giustifica la disamina contestuale.

13. Entrambi i mezzi in ogni caso sono destituiti di fondamento e vanno respinti.

14. Si rappresenta in primo luogo quanto segue.

Innanzitutto il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2013, con atto di citazione datato 8.4.2013 (cfr. ricorso, pag. 4).

Inoltre la statuizione di seconde cure ha appieno confermato la statuizione di prime cure.

Conseguentemente si applica *ratione temporis* al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso

depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11.9.2012; cfr., più di recente, Cass. 11.5.2018, n. 11439). Si tenga conto che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).

15. Si rappresenta in secondo luogo quanto segue.

Per un verso è da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il Tribunale trevigiano ha ancorato il suo dictum.

In particolare il Tribunale ha - così come si è in precedenza posto in risalto - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Per altro verso è da escludere che il Tribunale trevigiano abbia omissso la disamina del fatto decisivo oggetto della controversia de qua.

Per altro verso ancora l'iter motivazionale che sorregge l'impugnato dictum risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.

16. A tal ultimo riguardo si rappresenta in terzo luogo quanto segue.

17. Questa Corte spiega che gli artt. 1490 e 1492 c.c., in tema di azione redibitoria (che, nella fattispecie, la "Tieffe" ha esercitato con l'iniziale opposizione), al pari dell'art. 1497 c.c., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c., con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui è destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (cfr. Cass. 25.9.2013, n. 21949).

In questi termini il Tribunale di Treviso, con valutazione "in fatto" congrua ed esaustiva, ha dato atto che la "Tieffe" era stata costretta a sostituire unicamente "una fascia di moquette" ed ha assunto, al contempo, in chiave presuntiva (probabilistica), che la moquette fornita fosse stata "per la gran parte utilizzata", id est ha affermato che la moquette fornita non fosse risultata inidonea all'uso cui era destinata.

Ciò viepiù che il Tribunale ha avuto cura di soggiungere che la "Tieffe" non aveva offerto alcun elemento idoneo a dimostrare "quanta parte della moquette (...) fu sostituita e a quale costo" (così sentenza d'appello, pag. 5).

18. Questa Corte spiega, altresì, che il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (cfr. Cass. 6.12.2001, n. 15481; Cass. 24.3.1993, n. 3527; Cass. 19.7.1983, n. 4980).

---

In questi termini la circostanza per cui il Tribunale di Treviso, con valutazione "in fatto" congrua ed esaustiva, ha riconosciuto che la moquette fornita fosse stata "per la gran parte utilizzata", id est che non fosse risultata inadatta all'uso cui era destinata, vale di per sè ad elidere il presupposto e dell'azione di garanzia e di qualsivoglia pretesa risarcitoria.

Nei medesimi termini quindi per nulla si giustificano le prospettazioni della ricorrente secondo cui "sorprende a dir poco anche il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata da Tieffe s.r.l." (così ricorso, pag. 8) e secondo cui "non ci si capacita del fatto che (...) il Giudice abbia ritenuto che Tieffe (...) non abbia alcun diritto al risarcimento del danno" (così ricorso, pag. 11).

Ed ovviamente per nulla si giustifica l'ulteriore prospettazione secondo cui "deve considerarsi legittimo il rifiuto della Tieffe s.r.l., ex art. 1460 c.c., ad adempiere alle proprie obbligazioni" (così ricorso, pag. 13).

19. Si rappresenta in quarto luogo quanto segue.

20. In materia di ricorso per cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892, cit.).

21. In materia di ricorso per cassazione la violazione dell'art. 116 c.p.c. - norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale - è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

22. Nel vigore del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - al di là del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", insussistente nella fattispecie - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

23. La ricorrente censura - lo si è anticipato - l'asserita, erronea valutazione delle risultanze di causa (tra l'altro l'omessa considerazione delle dichiarazioni rese dal teste Z.A.).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4 - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

---

24. In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

24.1. In verità la ricorrente ha in memoria eccepito che il controricorso non è stato notificato nel domicilio eletto in (ddd lo studio dell'avvocato Antonio Maria Riccioni.

In effetti il controricorso risulta notificato in dd

Ebbene di tale circostanza si tiene conto ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio, in rapporto allo scaglione compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00, i cui "massimi", per la sola "fase di studio", sono pari ad Euro 1.215,00 (cfr. Cass. sez. lav. 13.5.2010, n. 11619, secondo cui l'inammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il termine fissato dall'art. 370 c.p.c., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all'onorario per lo studio della controversia e per la discussione; Cass. 11.2.2011, n. 3325; Cass. 26.11.2001, n. 14944).

25. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "Tidd" s.dddl., a rimborsare alla controricorrente, "ddd le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

